



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 27
del 09/03/2021

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI AL 31.05.2021 - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. TEMPORANEA E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 .

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
RIVA Bruno - Sindaco	Sì
MOTTO Massimo - Vice Sindaco	Sì
COSTANZO Giovanni - Assessore	Sì
REINAUDO Eugenio - Assessore	Sì
BARINOTTO Marina Libera - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza, in videochiamata whatsapp, ai sensi delle linee guida di cui al Decreto Sindacale n.3 del 17.03.2020, l'assessore sig. Eugenio Reinaudo e l'assessore sig. Massimo Motto; il Sindaco sig. Bruno RIVA, gli altri amministratori e il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina, incaricato della redazione del presente verbale, sono invece presenti in sede.

Il Signor RIVA Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi delle sopraindicate linee guida, dichiara aperta la seduta in parziale videochiamata whatsapp, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI AL 31.05.2021 - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. TEMPORANEA E IMPOSTA SULLAPUBBLICITÀ TEMPORANEA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 .

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti;

Considerato il momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria che rende difficile l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito);

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta C.le n. 179 del 22.12.2020;

Considerato che, a fronte dell'attuale incertezza normativa, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre un nuovo rinvio al 31 maggio 2021 del termine del 31 gennaio (già rinviato al 31.03.2021 con delibera GC n. 179/22.12.2020) in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che l'Ufficio competente/il concessionario non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Preso atto che in merito alla deliberazione di cui trattasi è stato acquisito il prescritto parere tecnico favorevole previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: parere che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che, a fronte della situazione di incertezza in narrativa rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, atti estremamente

complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;

DI DARE ATTO che, mentre il regolamento di disciplina del Canone, potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone che dal 1° gennaio 2021 risulterà applicabile, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;

DI DISPORRE di conseguenza un nuovo rinvio al 31 maggio 2021 del termine del 31 gennaio (già rinviato con delibera GC n. 179/22.12.2020 al 31.03.2021) in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di marzo e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

DI DISPORRE che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, l'Ufficio competente/il concessionario dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone in vigore dal 1° gennaio 2021;

DI DARE ATTO che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (che troverebbe piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone) appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

DI STABILIRE che, nell'attuale stato di incertezza, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza del provvedimento in oggetto.-

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Parere	Esito		Firma
SEGRETARIO TECNICO	Favorevole	F.to:Dott.ssa Antimina Mancino	

G.C. n. 27/2021

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to RIVA Bruno

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 17/03/2021 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.pontcanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 17/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina